

Codice A18050

D.D. 30 dicembre 2014, n. 286

**Autorizzazione idraulica, (PI n. 635 R. Ormea) per "Rifacimento ponte sul Rio Ormea" in Comune di Solonghelo (AL). Ditta: Comune di Solonghelo (AL)**

Il Comune di Solonghelo, Piazza Castello 1, 15020 Solonghelo (AL), ha presentato la documentazione progettuale per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il rifacimento del ponte sul rio Ormea in comune di Solonghelo (AL).

All'interno della progettazione si configura una occupazione di un corso d'acqua pubblico e pertanto si attiveranno le procedure del DPGR 14/R/2004.

L'amministrazione comunale di Solonghelo (AL) con deliberazione della Giunta Comunale n° 65 in data 19/12/20143, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Cirino Leotta (ordine degli architetti di Torio) e costituiti da relazione descrittiva, n°5 tavole grafiche, relazione tecnica e di calcolo strutturale, relazione geologico-idraulica, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di cui sopra.

A seguito dell'esame degli atti progettuali in cui si evidenzia l'intenzione di procedere alla demolizione e alla successiva ricostruzione lungo la s.c. per Cascine Cignale, del ponte sul rio Ormea, si evidenziano le seguenti tipicità:

▪ L'inserimento della nuova struttura non altera la condizione di rischio idraulico derivante dalla capacità di smaltimento delle sezioni esistenti.

Visto il regolamento regionale n° 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n° 12/2004, poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

A seguito di quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare temporaneamente compatibili con la situazione idraulica e con il regime idraulico del rio condizionati all'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.;

a) Ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in sponda dovranno essere opportunamente ritombati, il piano campagna dovrà presentare quota invariata e ricostituito l'andamento del terreno naturale preesistente;

b) Tutto il materiale proveniente dalle demolizioni dovrà essere conferito a discarica.

c) La quota d'intradosso dell'attraversamento dovrà comunque essere superiore della quota del piano di campagna circostante (riferimento sponda più bassa) ;

d) Le spalle dovranno essere poste oltre il limite del ciglio di sponda indisturbato, assumendo quale riferimento per il tracciamento del nuovo manufatto, la sponda destra già protetta dalla scogliera (rif. sezione a);

e) La difesa prevista in sponda sinistra a monte del manufatto dovrà essere estesa o riposizionata fino a raccordarsi con la spalla sinistra quale protezione del riporto previsto;

f) Il nuovo pozzetto di raccolta del fosso di sponda sinistra dovrà risultare ad almeno mt 4 dal nuovo ciglio di sponda.

g) Le eventuali operazioni di deviazione del rio dovranno essere eseguite mantenendo la sezione di deflusso del canale temporaneo costante. Sarà onere dell'Amministrazione richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori. Al termine dei lavori vengano ripristinate le sponde interessate dalla deviazione del rio con interventi di difesa dalle erosioni;

h) I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i;

### *determina*

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Solonghello, Piazza Castello 1, 15020 Solonghello (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella tavola di progetto allegata all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) Di stabilire che con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori, ma che l'opera dovrà conseguire il formale atto di concessione di cui all'art. 11 del regolamento regionale n° 14/R/2004, per il quale il presente provvedimento costituisce motivazione;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente  
Mauro Forno